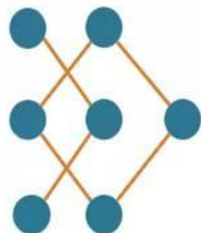




**BLOCKCHAIN
MONTH** *Milano*

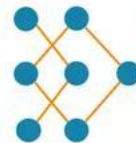
Tokenizzazione e regolamentazione dei virtual asset

(Ottobre 2020)



Avv. Giulia Arangüena

Premessa



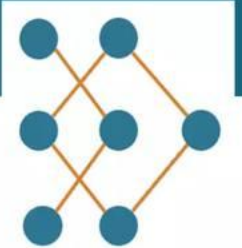
La blockchain - nata come Blockchain di Bitcoin - è stata, storicamente, la risposta alla crisi bancaria del 2008, ed ha rappresentato e rappresenta tuttora un sistema di pagamento alternativo, in cui ogni indirizzo è assimilabile ad un IBAN, con cui si possono trasferire criptovalute tra i partecipanti del sottostante network.

In un momento successivo, oltre alla immediata nascita di altre criptovalute, fondate su modifiche del medesimo protocollo Bitcoin, o su blockchain autonome, si è notata la duttilità di tale sistema decentralizzato che poteva essere usato anche per registrare transazioni che non implicavano necessariamente trasferimenti di criptovalute e trasferimento di valori prettamente di natura monetaria.

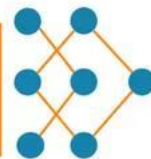


1

Dalle criptovalute ai token digitali



Verso i virtual asset



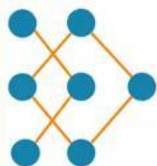
Sul protocollo a registri distribuiti (c.d. DLT) che è la Blockchain Technology, si distinguono due tipi di valori:

- le *criptovalute (payment token)*, come i Bitcoin o gli Eth, per citare quelle più famose e diffuse, definite anche token nativi in quanto fisiologicamente inseriti in una propria blockchain, che rappresentano la “valuta” di scambio per i partecipanti all'interno della stessa;
- i *token* che rappresentano “gettoni” o asset digitali costruiti sulla tecnologia blockchain attraverso strumenti quali gli smart contracts.

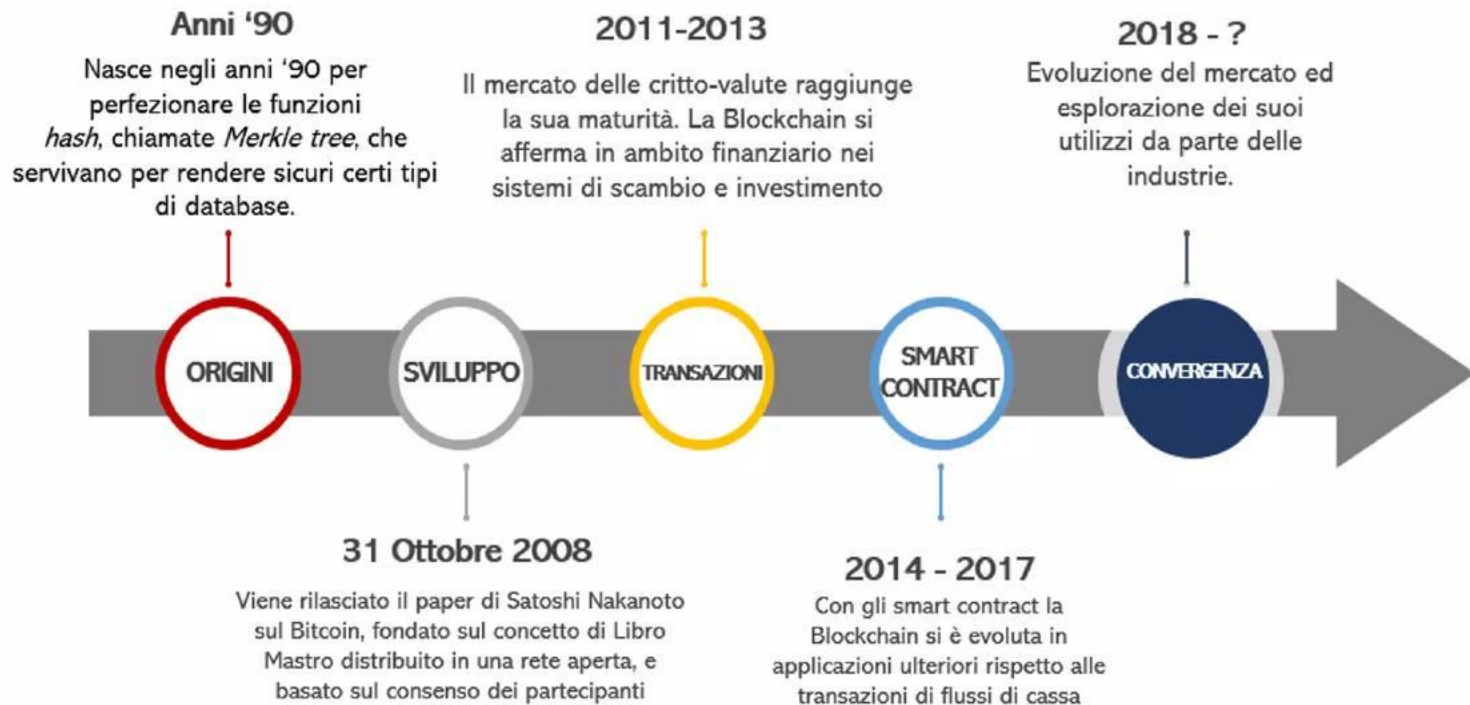
Un passo
indietro

step number one is
actually to take a step
back.

RYAN MCLEAN



Evoluzione della Blockchain



Blockchain 2.0 - Internet del valore



Evoluzione

Sperimentata già a partire degli anni '90 – anche grazie a forme monetarie antenate del Bitcoin (i.e. Digi Cash, E-Gold, B-Money), con Satoshi Nakamoto e l'invenzione del Bitcoin nel 2008-2009, la tecnologia Blockchain si avvia a rivoluzionare il settore finanziario, diventando la tecnologia di base di una molteplicità di critto-valute, nate dietro la scia di Bitcoin.



Con l'avvento di Ethereum nel 2013, sorge la possibilità di "stratificare" la Blockchain con il *layer* degli smart contract per dare vita a diverse Dapp e trovare utilizzo in diversi settori.



Attraverso la capacità di combinarsi con altre tecnologie, si avvia la convergenza di Blockchain specie con IOT e AI, ottenendo lo sviluppo di una infrastruttura idonea a soddisfare le esigenze di numerose industrie



Tokenizzazione



Attraverso la possibilità degli smart contracts, avutasi a partire dall'avvento di Ethereum (2013-2014), la blockchain è divenuta programmabile.

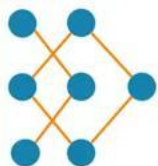
Attraverso gli smart contracts possono essere collegati ad una blockchain - cioè al protocollo informatico che governa una determinata catena di blocchi - una serie potenzialmente infinita di beni, diritti e servizi.

In altre parole con gli smart contract beni, diritti e servizi vengono ad essere rappresentati digitalmente in asset che circolano e vengono trasferiti lungo la medesima catena dei blocchi beneficiando delle caratteristiche tecnologiche impiegate quali, ad esempio: transnazionalità, riduzione di intermediari, velocità pressoché istantanea di esecuzione, azzeramento dei costi di transazione, ecc.

Le criptovalute o valute virtuali sono necessarie per una blockchain in quanto contribuiscono al suo corretto funzionamento e in un certo senso ne costituiscono il motore. I miners, in definitiva, eseguono i calcoli crittografici per verificare ed approvare un'operazione su blockchain infatti, vengono remunerati attraverso coin creati nativamente dalla stessa blockchain.

Un token (o “gettone”) è anch'esso, in senso lato, una criptovaluta con le caratteristiche di sicurezza, trasferibilità e non duplicabilità. Ma a differenza delle criptovalute non contribuendo al funzionamento della blockchain può essere utilizzato come rappresentazione di un bene o di un diritto su un bene o servizio.





«Cartolarizzazione» via token

Il token digitale, gestito da uno smart contract, può rappresentare il possesso di asset reali o digitali, diritti di accesso a beni reali o digitali, oppure a servizi, diritti di voto, possibilità di svolgere azioni o ricoprire ruoli, o avere un incentivo per un determinato comportamento ecc..

E mano mano che è progredita la tecnologia blockchain una vasta tipologia di diritti e beni off-chain sono stati «incorporati» e rappresentati in token trasferibili sulla catena dei blocchi.

Con tokenizzazione intendiamo quindi la possibilità di rappresentare il valore di un certo bene, o di un certo diritto o servizio o di una certa azione in tanti token e custodirli o scambiarli su blockchain.

Tokenizzazione o cartolarizzazione?



Il processo di tokenizzazione è simile alla cartolarizzazione di asset.

Tuttavia, basandosi sulla Distributed Ledger Technology (DLT), in particolare la Blockchain, il processo di incorporazione di asset, diritti, beni o servizi in token presenta dei vantaggi:

- maggiore trasparenza per tutte le parti, poiché queste ultime condividono un'identica documentazione aggiornabile soltanto tramite un processo di consenso chiaramente definito
- strumenti migliori per la tracciabilità, in quanto ogni operazione viene registrata e memorizzata simultaneamente su un gran numero di nodi ed è, pertanto, verificabile
- maggiore sicurezza dei sistemi di registrazione tradizionali
- maggiore efficienza e rapidità, poiché elimina gran parte dei documenti cartacei e degli errori umani
- riduzione dei costi

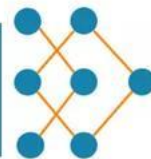
ICO e STO derivano dalla tokenizzazione



La tokenizzazione è la possibilità di incorporare in token digitali scambiabili su Blockchain una vasta pluralità di diritti su beni (es: proprietà su beni immobiliari, titolarità di brevetti o diritti d'autore), o su servizi (es: sconti per i prezzi, accesso a piattaforme di vendita, ecc), o anche la trasformazione in token di quote o azioni di società o compensi per il compimento di determinate attività.

Ciò ha reso possibile l'affermarsi di nuove forme di finanziamento: le ICO e le STO, realizzate attraverso la vendita al pubblico dei token digitali rappresentativi di diritti, facoltà, azioni ecc.

Tipi di token



Payment Token o Token Nativi o di pagamento: sono tutte le criptovalute utilizzate per il funzionamento della Blockchain e che, attraverso domanda e offerta, hanno acquistato nel tempo un valore di scambio



Equity e Security Token sono prettamente strumenti finanziari. Gli Equity rappresentano una frazione della proprietà del capitale di una impresa registrato su Blockchain. I Security invece non creano diritti sul capitale dell'impresa, ma attribuiscono il diritto di compartecipazione ad utili, ecc.



Utility Token rappresentano un diritto all'acquisto o al pre-acquisto di beni e/o servizi che una piattaforma offre o si propone di offrire in futuro. Sono titoli di legittimazione finalizzati alla fruizione di un servizio digitale e sono stati utilizzati moltissimo negli ultimi anni per la raccolta di finanziamenti attraverso le ICO



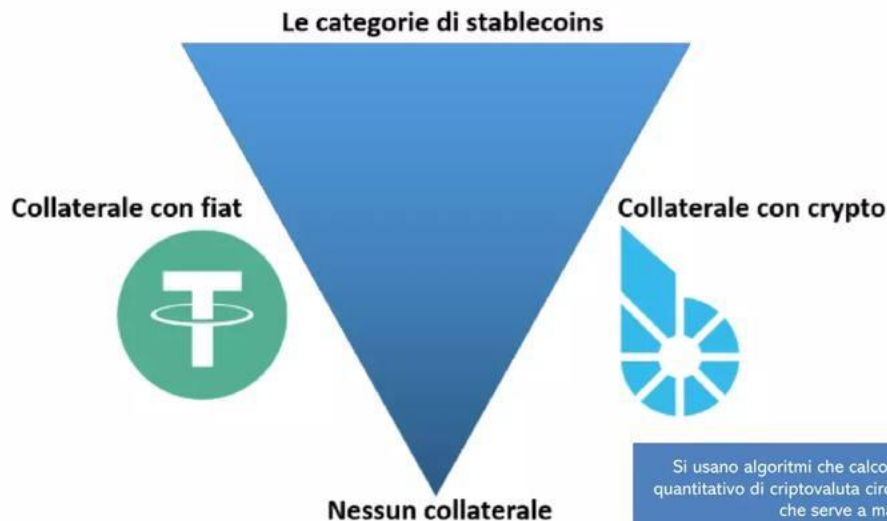
Asset Token sono valori digitali correlati e garantiti da beni off chain e che incorporano un diritto ad essere convertiti in quel determinato bene sottostante



Stablecoin

A completamento dell'exkursus sui cryptoasset, occorre indicare le stablecoin.

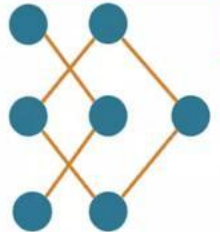
Queste sono token, gestiti da smart contract o token nativi di pagamento (criptovalute) che sono collateralizzate, con un rapporto di conversione fisso, con valute a corso legale o con altre valute virtuali.



Si usano algoritmi che calcolano in modo automatico se incrementare o ridurre il quantitativo di criptovaluta circolante, proprio come fa una Banca centrale ordinaria. Il che serve a mantenere stabile il pezzo (es: Basecoin).

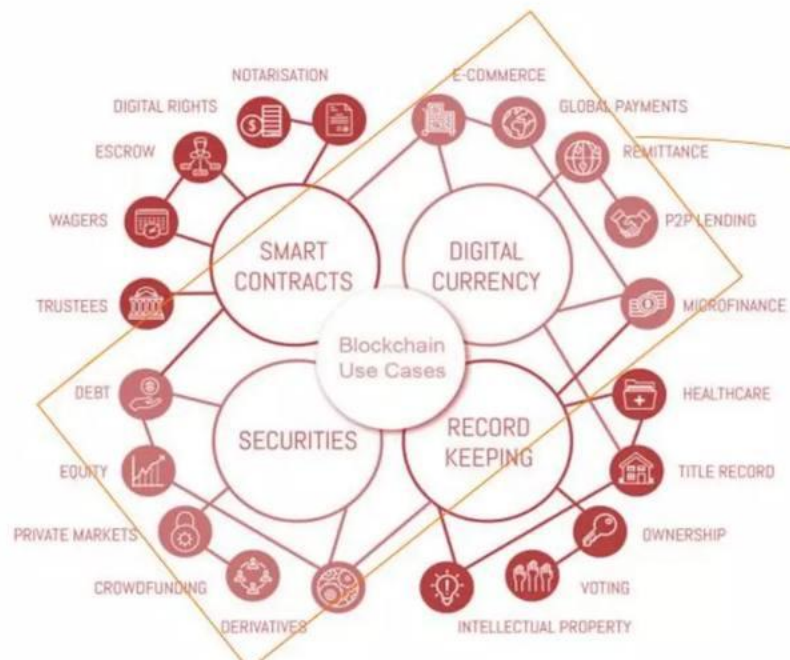
2

Natura monetaria e finanziaria dei token e impatti sulla regolazione

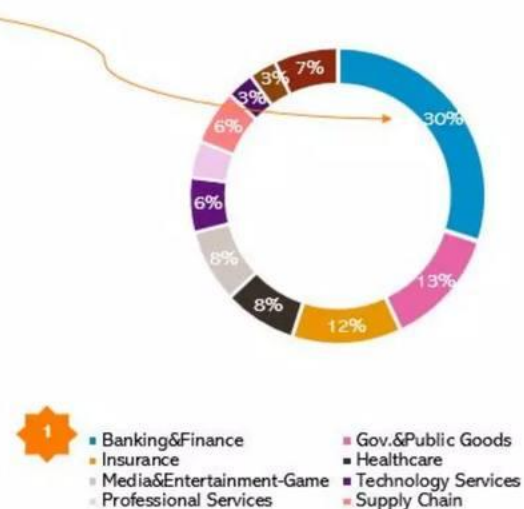




Overview



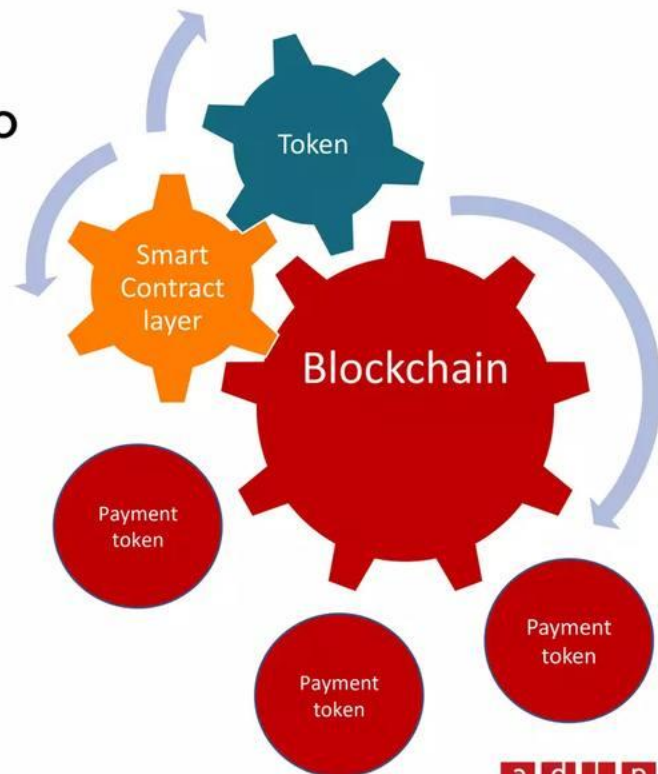
BC Use Cases



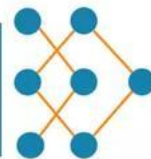
Impatto immediato con il settore finanziario



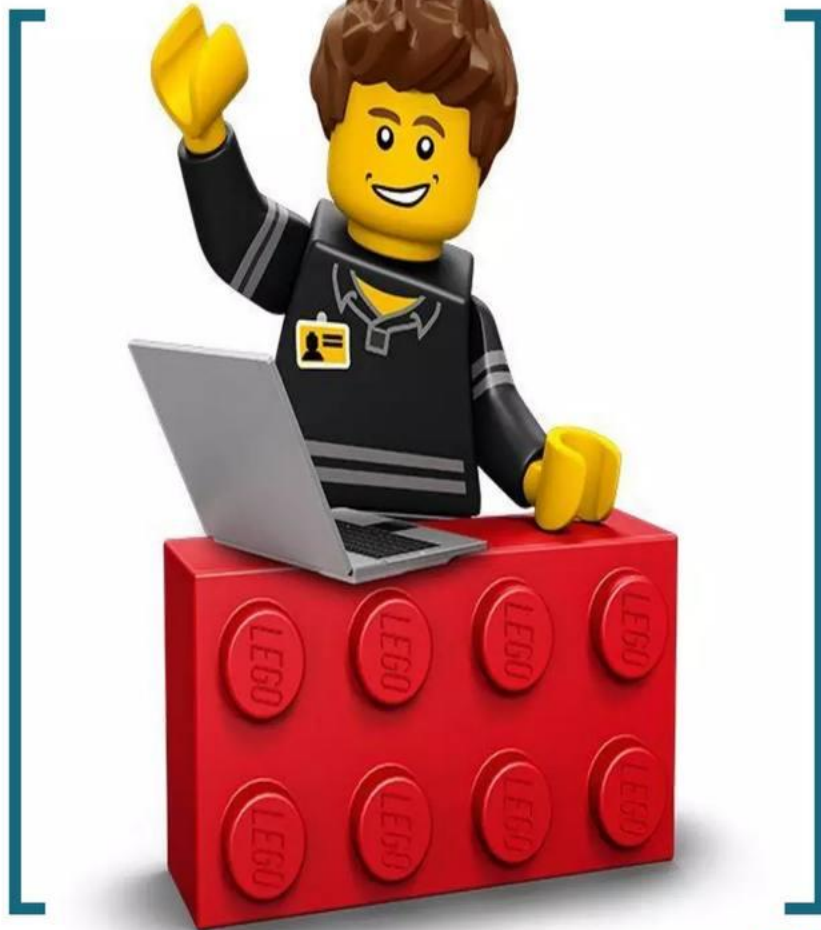
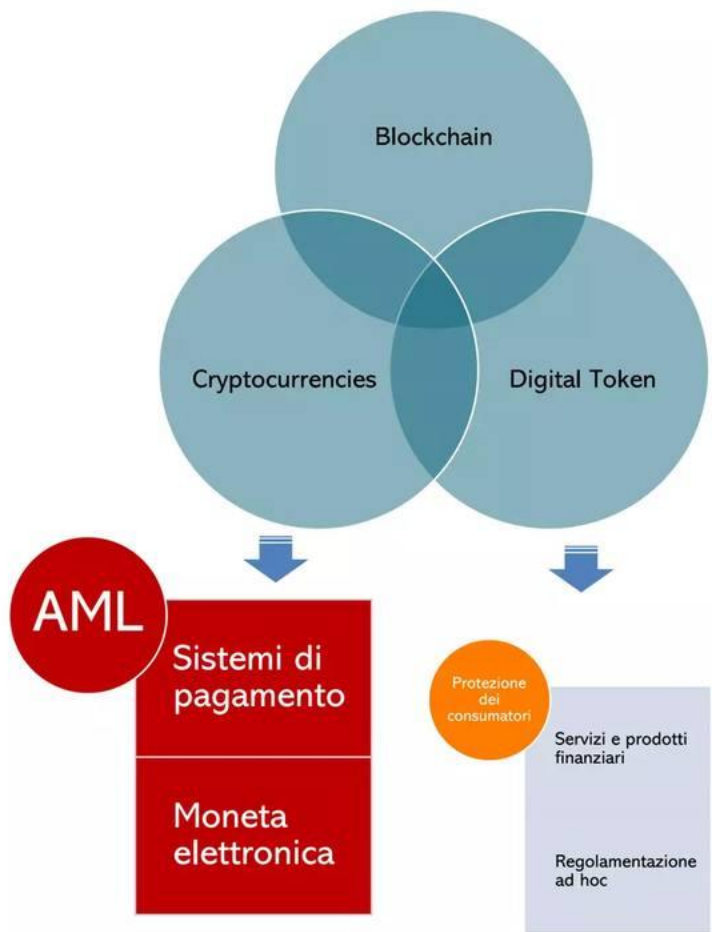
- Le criptovalute sono la prima forma di impiego della Blockchain
- Le criptovalute sin dal loro primo sviluppo sono state un sistema alternativo di pagamento
- La prima intersezione della Blockchain con l'economia reale si ha nel settore finanziario e bancario
- Con l'avvento degli smart contract e la tokenizzazione aumenta la trasversalità delle forme di impiego della Blockchain rispetto a svariate *sub-industries* del settore bancario e finanziario



Reazione regolatoria

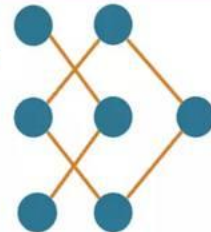


- Risposta trasversale degli ordinamenti attraverso l'utilizzo del *layer* normativo comune ai vari comparti di attività finanziaria costituito dalla disciplina e dagli obblighi antiriciclaggio
- **Base globale e uniforme del governo della disciplina AML**
- Primi interventi normativi positivi e definitivi della tecnologia BC e delle crypto valute
- **All'impatto globale, *disruptive* e trasversale della BC in ambito finanziario e bancario ha risposto (e corrisposto) quel settore normativo – la disciplina antiriciclaggio – comune ai diversi ordinamenti (globale) e comune a tutte le aree di attività finanziaria**
- La BC comincia ad entrare negli ordinamenti giuridici degli Stati
- Molte autorità finanziarie di controllo degli Stati cominciano tra il 2015 e il 2018 a rilasciare avvisi sui rischi di partecipazione alle vendite al pubblico di token digitali (ICOs) sottolineando la necessità di protezione degli investitori
- Sulla base della distinzione della tipologia dei token, i processi di vendita dei token di natura prettamente finanziaria vengono attratte dalle discipline nazionali sugli strumenti finanziari
- Cominciano a svilupparsi esempi di regolamentazione autonoma e ad hoc sui crypto-asset



3

AML

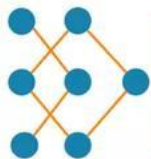


Le criptovalute **sono a metà strada tra il contante e la moneta elettronica**

presentando i vantaggi di entrambi (moneta fisica: anonimato, convertibilità/liquidità, basso rischio di trasferimento; moneta elettronica: rapidità e minori costi di transazione)



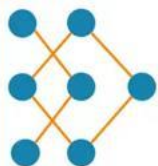
Premessa



Le criptovalute sono il traguardo raggiunto dalla democratizzazione finanziaria, caratterizzata dall'assenza di intermediari e di controllo statale, che mira alla creazione di un mercato libero, la cui regolamentazione sia lasciata ai singoli utenti partecipanti del sistema. Da ciò la ragione per cui i fautori della moneta virtuale hanno fortemente osteggiato, sin dall'inizio l'intervento di *regulation*, in un settore la cui forza risiede esattamente nella parità di condizioni tra tutti gli individui in mancanza di un organismo *super partes* che ne controlli l'operato e nell'inesistenza di regole che rallentino l'operatività.

Ma l'**assenza di supervisione regolamentare** e la facilità con cui gli attori criminali possono creare nuovi account per l'esecuzione di attività manipolatoria hanno reso i mercati delle criptovalute particolarmente vulnerabili all'infiltrazione criminale.

Molti di questi rischi si materializzano **non** sulla Blockchain in sé stessa, **ma nell'ecosistema circostante**. **La Blockchain non è criminale**, ma possono essere criminali talune attività esercitate con il suo utilizzo. E i fenomeni criminosi **possono riguardare** gli enti emittenti, i portafogli virtuali ed altre **attività che supportano l'accesso dei consumatori/utenti** alla DLT. E' interesse degli Stati proteggere gli utenti, ma è soprattutto interesse degli operatori e degli utilizzatori mantenere pulito e legale l'impiego delle criptovalute.



Vulnerabilità al riciclaggio

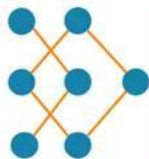
Il potenziale che le criptovalute hanno di **favorire il riciclaggio di proventi illeciti** a livello globale e di **finanziare con immediatezza gruppi terroristici** nasce dalle loro caratteristiche intrinseche (i.e. l'anonimato, liquidità o facile convertibilità, e la natura senza confini) e dall'**operatività in mercati non sorvegliati**.

Ciò, unitamente ad alcune caratteristiche intrinseche, aumenta il potenziale di vulnerabilità delle valute virtuali.

Le caratteristiche che - dal punto di vista dei legislatori – facilitano il riciclaggio sono:

- anonimato delle transazioni grazie al quale, ad ogni titolare di un account è garantita totale riservatezza circa la sua identità, tanto con riferimento alla privacy relativa alla propria persona, quanto a quella inerente l'oggetto delle proprie transazioni;
- facilità e assenza di costi per l'apertura di una molteplicità di account;
- facilità di conversione (estrema liquidità);
- basso rischio nella trasferibilità
- istantaneità delle transazioni.

Vulnerabilità in tutte le fasi del riciclaggio



Placement o collocamento

Il denaro, di provenienza illecita, viene immesso nel sistema finanziario direttamente o indirettamente. Varie possono essere le tecniche. Ad esempio: 1) Frazionamento e deposito di piccole quantità di denaro al di sotto delle soglie rilevanti; 2) Currency Smuggling / Smurfing, o contrabbando di valuta in contante da un paese ad un altro; 3) Cambio di valute; 4) Fatturazione falsa; 5) Rimborsi di prestiti, ecc.



Layering/Laundering o stratificazione

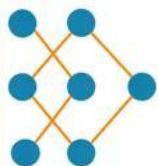
La stratificazione è la seconda fase del ciclo di riciclaggio. Lo scopo principale della stratificazione è quello di separare i proventi illegali dalla loro origine e di rendere difficile rilevare e scoprire l'attività di riciclaggio. Viene fatto stratificando complesse transazioni finanziarie multiple, movimenti internazionali di fondi, convertendo denaro in strumenti monetari, acquisto di attività



Recycling o integrazione

In questa fase, il denaro ritorna al proprietario o al criminale dalle fonti che sembrano legittime ed è integrato nel sistema finanziario. Lo scopo principale di questa fase è integrare il denaro nel sistema finanziario in modo tale che sembri essere guadagnato da fonti legittime. Ad esempio: azioni, materie prime, beni immobili, oro, gioielli ecc. Sono i modi comuni per integrare il denaro con il sistema finanziario. In questa fase, il ciclo di riciclaggio di denaro è completato e l'obiettivo del riciclaggio è realizzato.

Fattori di rischio	Placement	Layering	Recycling
Quasi-anonymity	Le valute virtuali possono essere facilmente usate da criminali e gruppi terroristici	Gli individui sospetti non possono essere segnalati né possono essere «flegged»	Il trasferimento di proventi del crimine in modo anonimo rende molto difficile rintracciare e ricostruire chi siano i criminali
Real-time transactions	I proventi criminali possono essere trasferiti contemporaneamente nel sistema di una o più valute virtuali diverse, e da paesi diversi	L'istantaneità delle transazioni rende impossibile, in caso di sospetto, arrestare le transazioni o recuperarle	I proventi del crimine possono essere spostati rapidamente attraverso il sistema e ritirati in un altro paese



Reato di pericolo

Il reato di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) subordina incondizionatamente la propria configurazione alla condizione per cui la condotta posta in essere dal riciclatore possa essere **idonea ad ostacolare «l'identificazione della provenienza delittuosa»** di denaro, beni o altre utilità derivanti da delitto.

Pertanto, la probabilità che il sistema delle crittovalute venga usato per la ripulitura di proventi illeciti internazionali è **direttamente proporzionale** all'abilità che lo stesso mostrerà a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza dei cryptoasset. E il vero punto dolente è quindi rappresentato dall'anonimato/pseudo-anonimato delle transazioni e dalla globalità del loro utilizzo.

The image features two brown leather boxing gloves positioned horizontally in the center. The background is dark and smoky. On the left, a large red curved shape partially obscures the frame. A dashed purple line starts from the top left and points towards the gloves. A solid purple circle is located in the bottom left corner.

Il vero punto dolente delle valute virtuali è rappresentato dall'anonimato/pseudo-anonimato delle transazioni e dalla globalità del loro utilizzo.

Il contrasto al riciclaggio di denaro si fonda sulla identificabilità ed identificazione delle persone. Tanto che la stessa disciplina giuridica è conosciuta con l'acronimo KYC, conosci il tuo cliente....

Contrasto di fondo tra antiriciclaggio e criptovalute

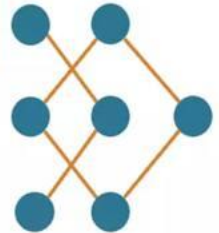


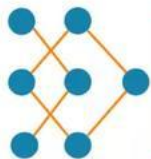
Al di là dei reali o presunti utilizzi delle criptovalute - da parte della criminalità o dei gruppi terroristici - per ripulire il denaro sporco, rimane il fatto che l'anonimato, o lo pseudoanonimato di molte di esse si pone in contrasto netto con il fondamento stesso dell'antiriciclaggio.

Essendo il riciclaggio un reato di pericolo nel nostro ordinamento, così come nella maggior parte degli altri, anche l'impiego normale di cripto valute – se non si attiene ai principi regolatori dell'AML – rischia di diventare, di per sé, un atto di riciclaggio, perseguibile e punibile in quanto tale, cioè anche se non collegato ad alcun atto criminale.

4

Interventi internazionali



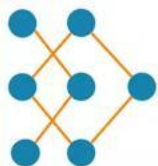


Gli USA sono stati i primi ad essere, prematuramente aggressivi nei confronti delle cripto valute, applicando, sin dal 2013, le normative antiriciclaggio in molti casi giudiziari.

Una delle prime misure regolamentari adottate dagli USA è costituita dal provvedimento del Marzo del 2013 della *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) che annuncia l'applicazione delle leggi esistenti all'uso delle cripto valute (*cfr. Application of FinCEN's Regulation to Person Administering, Exchanging or Using Virtual Currencies*, March 18, 2013).

Il Dipartimento di Giustizia americano (DoJ - *Department of Justice*) ha invocato il Money Laundering Control Act del 1986 nel perseguire il CEO di Bitinstant, Charlie Shrem, dichiarato poi colpevole, e condannato a due anni di carcere, per aver agevolato e favorito la trasmissione di denaro senza licenza nel 2014.

Nel 2015, la FinCEN ha invocato il Bank Secrecy Act del 1970 nella sua prima azione esecutiva civile contro Ripple Labs, poi condannata a pagare \$ 700.000 per non aver implementato programmi AML efficaci nei due anni seguenti al provvedimento emesso da FinCEN nel 2013.



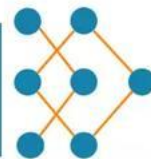
Giappone e Singapore

In Giappone, dove è avvenuta nel Febbraio del 2014 la bancarotta di MtGox, il governo è stato costretto ad attuare, sin da allora, misure di protezione per i consumatori che utilizzano valute digitali, includendovi anche delle disposizioni in tema di antiriciclaggio.

Successivamente, nel 2015, il Giappone ha emesso una proposta di riforma della legge sui servizi di pagamento e ad aprile 2017 è entrata in vigore la nuova legge sui servizi di pagamento che comprendono anche quelli relativi all'uso di valute virtuali.

Dal 2014 Singapore ha imposto agli Exchange di valuta virtuale con sede nella città-stato di verificare le identità dei clienti e segnalare transazioni sospette.

Organizzazioni internazionali



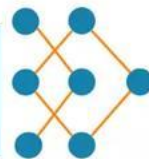
Diverse organizzazioni internazionali, tra il 2014 ed i 2015, hanno cercato di fornire un coordinamento degli standard legali e regolamenti nazionali in materia di AML pertinenti alle valute virtuali.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha pubblicato nel 2014 un manuale dettagliato per l'individuazione e il sequestro delle *cryptocurrencies* implicate nel riciclaggio di denaro.

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), ha addestrato funzionari per indagare sul riciclaggio di denaro attraverso le valute virtuali.

Nel 2015 l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha istituito una «task force blockchain», mentre il Commonwealth ha convocato un gruppo di lavoro di dieci membri sulle valute virtuali per coordinare gli approcci AML.

Allo stesso modo, Interpol ed Europol hanno istituito un partenariato congiunto per coordinare le attività di polizia "contro l'abuso di valute virtuali per transazioni criminali e riciclaggio di denaro.



Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni trans-nazionali, che non possono essere combattuti con successo solo su base nazionale. La reazione ai fenomeni richiede perciò uniformità di comportamenti da parte delle autorità governative nell'adozione delle misure da introdurre.

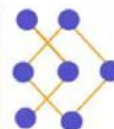
L'uniformità di approccio è garantita dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI) - Financial Action Task Force (FATF) - GAFI-FATF.

Costituito nel 1989 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 tenutosi a Parigi, il GAFI-FATF è un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita. Ospitato all'interno dell'OCSE, il GAFI-GAFI è l'organo intergovernativo il cui compito principale è **ideare e promuovere strategie per combattere il riciclaggio di denaro e prevenire il finanziamento del terrorismo**.

Il GAFI-GAFI elabora raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per combattere le attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali.

Il compito principale di GAFI-GAFI è aggiornare, integrare e interpretare le Quaranta raccomandazioni su ML ("R") sviluppate dal 1990 e le Nove raccomandazioni speciali (SR) su TF. Le **raccomandazioni sono considerate globalmente come lo standard mondiale** anche per la lotta contro l'ML / TF. Molti paesi si sono impegnati a metterle in atto, sebbene non abbiano effetti giuridici direttamente vincolanti (c.d. soft law).

Interventi del GAFI/FATF in tema di cripto valute



Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks

Assessment preliminare sui rischi derivanti dall'impiego di valute virtuali. Contiene la prima definizione ufficiale di valuta virtuale con valenza giuridica ai fini dell'AML.

Emerging Terrorist Financing Risks

In tale documento il GAFI/FATF sottolinea l'allarmante vicenda di Ali Shukri Amin – contestuale agli attentati terroristici di Parigi del gennaio del 2015 –, che aveva fornito istruzioni su Twitter per utilizzare Bitcoin per coprire la fornitura di fondi a Daesh, portata come modello straordinario dei rischi legati all'anonimato delle valute virtuali

Nota interpretativa della Raccomandazione n. 15

Aggiornamento dello standard AML n. 15 per renderlo applicabile, esplicitamente, ai fornitori di servizi di utilizzazione di Valuta Virtuale



Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies

Analisi degli schemi delle valute virtuali e studio preliminare per l'estensione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo correlato all'impiego di quelle convertibili in valuta legale del principio c.d. RBA, o approccio basato sul rischio

Glossario delle Raccomandazioni ML

Integrazione del glossario delle Raccomandazioni con l'introduzione della definizione ufficiale di Valuta Virtuale:

Applicazione della Raccomandazione n. 15 dal 9 Giugno del 2019

Pubblicazione della nuova Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Avv. Giulia Arangüena

© ADLP Studio Legale 2020 – All Rights Reserved

adlp
STUDIO LEGALE



Focus GAFI/FATF sulle criptovalute

GAFI/FATF: Guidance for
a Risk-Based Approach to
Virtual Currencies – aprile
2015



GAFI/FATF: Integrazione
glossario delle
Raccomandazioni con la
definizione di Valuta
Virtuale – ottobre 2018



GAFI/FATF: *Guidance for
a Risk-Based Approach to
Virtual Assets and Virtual
Asset Service Providers* –
giugno 2019



GAFI FATF: Nota
interpretativa della
Raccomandazione n. 15
pertinente ai provider di
servizi di valuta virtuale –
febbraio 2019

Nel 2015, il GAFI/FATF pubblica la prima Guidance sull'uso delle criptovalute. Con tale documento: 1) è stata data la **prima definizione di carattere normativo e globale di Valuta Virtuale**, 2) sono state chiarite le raccomandazioni (gli standard internazionali GAFI/FATF) pertinenti ai servizi di utilizzazione e scambio di valute virtuali convertibili e 3) è stato esteso, a tale ambito di attività, il principio basilare della disciplina AML: il c.d. **approccio basato sul rischio**.



L'RBA è un parametro fondamentale per commisurare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, determinarne l'intensità e consentire una graduazione dell'attività di mitigazione in funzione della rischiosità del singolo cliente/operazione/rapporto, prodotto o transazione

Virtual Currency: is a digital representation of value that can be digitally traded and functions as (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or (3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction and fulfils the above functions only by agreement within the community of users of the virtual currency.

Il GAFI/FATF indica che, allo stato, solo le Valute Virtuali convertibili, che possono essere utilizzate per spostare valore dentro e fuori le valute legali ed il sistema finanziario regolamentato, sono le più rischiose in termini di ML/FT

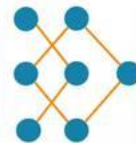
Per le piattaforme di *Exchange* le raccomandazioni degli standard internazionali da applicare sono R1, R10, R11, R14, R15, R18 e R20



Per il GAFI/FATF, gli Stati, relativamente alle valute convertibili dovrebbero applicare:

- l'approccio basato sul rischio (R1)
- l'obbligo di Customer Due Diligence (CDD) o identificazione e adeguata verifica dei clienti (R10)
- l'obbligo di record keeping (R11)
- l'obbligo di licenza/autorizzazione (R14)
- l'obbligo di eseguire attività di mitigazione propria delle nuove tecnologie (R15)
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (R20)

Il GAFI/FAFT estende la definizione e ricomprende i Virtual Asset



Con il progredire degli use cases Blockchain anche al di fuori delle valute virtuali, anche il GAFI/FATF si adegua. Nell'ottobre del 2018 vengono inserite, nel Glossario Generale delle Raccomandazioni la definizione di Virtual Asset (VA) e di Virtual Asset Service Provider (VASP).

A virtual asset is a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations.

Virtual asset service provider means any natural or legal person who is not covered elsewhere under the Recommendations, and as a business conducts one or more of the following activities or operations for or on behalf of another natural or legal person: i. exchange between virtual assets and fiat currencies; ii. exchange between one or more forms of virtual assets; iii. transfer of virtual assets; iv. safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments enabling control over virtual assets; and v. participation in and provision of financial services related to an issuer's offer and/or sale of a virtual asset.



Interpretazione della Raccomandazione GAFI/FATF n. 15

La [nota interpretativa del 19 febbraio del 2019](#) del GAFI/FATF che integra la Raccomandazione n. 15 per renderla applicabile, da giugno del 2019, quale standard internazionale contro i Rischi ML/FT a cui sono esposti i c.d. VASP, o *Virtual Asset Service Provider*. I VASP sono le persone fisiche o giuridiche, come definite nel Glossario Generale delle Raccomandazioni emendato ad ottobre del 2018, che esercitano professionalmente, in nome o per conto di altre persone fisiche o giuridiche, una o più delle seguenti attività:

- 1.scambio tra Asset Virtuali e monete aventi corso legale;
- 2.scambio di una o più forme di Asset Virtuali tra loro;
- 3.trasferimento di Asset Virtuali;
- 4.custodia e/o gestione di Asset Virtuali, ovvero di strumenti che ne abilitano il controllo; o
- 5.partecipazione o fornitura di servizi finanziari correlati all'offerta di un emittente, ovvero alla vendita di Asset Virtuali.





Interpretazione della R. 15 (due)

I VASP devono:

- a) essere soggetti ad adeguati livelli di disciplina e monitoraggio ai fini della prevenzione, mitigazione e contrasto dei Rischi ML/FT;
- b) osservare le Raccomandazioni dalla n. 10 alla 21 **nel caso svolgano transazioni al di sopra della soglia dei 1.000 USD e qualora effettuino un trasferimento elettronico di fondi *cross-border* o a livello domestico;**
- c) essere soggetti a processi di autorizzazione/licenza o di registrazione in un albo specifico;
- d) essere sottoposti alla supervisione di una autorità nazionale con poteri di imporre sanzioni anche di tipo disciplinare, incluse misure di ritiro, limitazione o sospensione della licenza o della registrazione;
- e) essere soggetti, relativamente ai Rischi ML/FT, al **controllo di un'autorità nazionale** competente alla conduzione di una vigilanza basata sul rischio che sia **munita di poteri di ispezione, coercitivi e sanzionatori (di tipo operativo e pecuniario)** per obbligare alla produzione di documenti e informazioni.



Linee Guida GAFI/FATF 2019

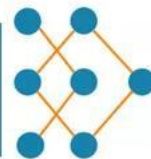
Il 21 giugno 2019 GAFI/FATF ha adottato la una nuova [Guida per un approccio basato sul rischio relativa ai Virtual Asset ed ai fornitori di servizi di Virtual Asset](#).

La Guida aggiorna la versione 2015 e accompagna la [Nota interpretativa alla Raccomandazione 15](#) sulle nuove tecnologie (R15) che chiarisce come le raccomandazioni (Standard AML internazionali) dovrebbero applicarsi ai VA e ai fornitori dei relativi servizi (VASP).

La Guida afferma, esplicitamente, che, "**quasi tutte**" le raccomandazioni del GAFI/FAFT sono direttamente pertinenti per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati ai *virtual asset*, mentre le raccomandazioni meno esplicitamente collegate sono comunque ugualmente pertinenti e applicabili.

Sui VASP grava lo stesso insieme completo di obblighi AML o perché assimilabili agli istituti finanziari o perché esercenti attività o professioni non finanziarie ma di tipo commerciale (i c.d. DNFBP - Designated non-financial businesses and professions).

Punti critici del nuovo impianto GAFI/FATF



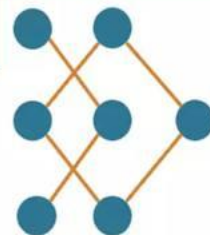
L'autorità nazionale di controllo per gli obblighi AML/CFT sui VASP non può essere una c.d. *Self-Regulating Body* o SBR, nemmeno se il VASP è estraneo alla categoria dei soggetti finanziari, cioè se sia una qualsiasi entità DNFBP, o *Designated non-financial businesses and professions*, che ingaggia qualche attività concernente VA (aperta polemica con il modello della Svizzera)

L'applicazione delle disposizioni sui wire - transfer (R16) a tutti i trasferimenti di fondi concernenti VA al di sopra dei 1.000 USD (cd *travel guide*), sia cross-border che domestici costituisce un serio problema.

Occorre infatti che il VASP richieda, registri e conservi le informazioni attinenti all'identità dell'originator di un pagamento e del suo provider, in un sistema nel quale i pagamenti sono soprattutto P2P e gli end point non sono sempre identificabili.

5

EUROPA





Provvedimenti europei

Il percorso verso l'adozione della Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio del 2018 (V° Direttiva AML) è così composto:

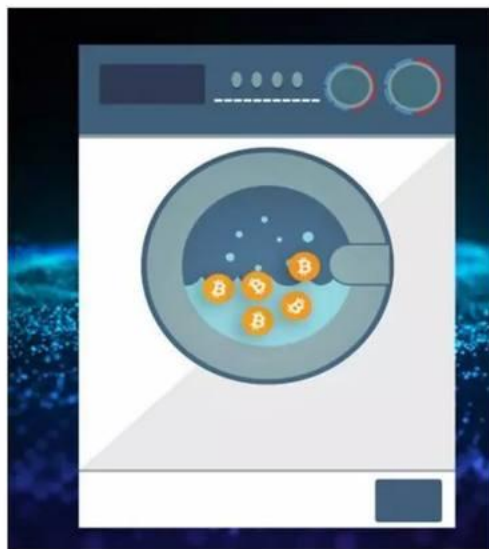
- **Luglio 2014:** EBA - *Opinion on Virtual Currencies* (successiva di un mese al provvedimento del GAFI/FATF), con l'individuazione di 70 schemi di rischio derivanti dall'uso di valute virtuali e con la raccomandazione di adottare un regime AML specifico, o di estendere quello esistente alle criptovalute.
- **Maggio 2015:** Parlamento Europeo, Consiglio – Direttiva (UE) 2015/849 del 25 maggio 2015 (IV° Direttiva AML), con l'adozione del principio di c.d. RBA del GAFI/FATF ma senza alcun riferimento all'uso di criptovalute.
- **Giugno 2016:** Commissione - *Impact Assessment* di accompagnamento della proposta di riforma del testo della IV Direttiva con l'inclusione delle valute virtuali nell'ambito del perimetro della disciplina AML
- **Giugno 2017:** Commissione – *Supranational Risk Assessment* con la raccomandazione agli Stati membri di estendere comunque la IV° Direttiva per includervi, quali nuovi soggetti obbligati gli exchange ed i wallet provider.

I driver dei rischi connessi all'impiego dei Virtual Asset.

- **Anonimato o quasi-anonymity**
- **Assenza di standard nella governance e nell'organizzazione interna**
- **Regolamentazione incerta**
- **Inadeguatezza di sistemi di sicurezza dei provider**
- **Processi non compliant**
- **Assenza di doveri di report per le operazioni sospette**
- **Asimmetria informativa**

A01	User suffers loss when an exchange is fraudulent
A02	User suffers loss when an ostensible exchange is not a genuine exchange
A03	User experiences drop in value of VCs due to (significant and unexpected) exchange rate fluctuation
A04	User holding VCs may unexpectedly become liable to tax requirements
A05	User who is a member of a VC mining pool does not get fair share of mined VC units from a mining consortium
A06	User suffers loss when buying VCs that do not have the VC features that the user expects
A07	User's computing capacity is abused for the mining benefit of others
A08	User suffers loss due to changes made to the VC protocol and other core components
A09	User is not in a position to identify and assess the risks arising from VCs
A10	User is in violation of applicable laws and regulations
A11	User loses VC units through e-wallet theft or hacking
A12	User loses VC units when exchange gets hacked
A13	User's identity may be stolen when providing identification credentials to access VCs
A14	Market participants suffer losses due to unexpected application of law that renders contract illegal/unenforceable
A15	Market participants suffer losses due to delays in the recovery of VC units or the freezing of positions
A16	Market participants suffer losses due to counterparties/intermediaries failing to meet contractual settlement obligations
A17	Market participants suffer losses of VC units held in custody by others
A18	Market participants suffer losses through information inequality regarding other actors
A21	User suffers loss when counterparty fails to meet contractual payment or settlement obligations
A22	User experiences fraud or loss of FC when using VC cash machines
A23	User has no guarantee that VCs are accepted by merchants as a means of payment on a permanent basis
A24	User suffers loss when VC payment they have made to purchase a good is incorrectly debited from their e-wallet
A25	User is not able to convert VCs into fiat currency, or not at a reasonable price
A26	User is unable to access VCs after losing passwords/keys to their e-wallet
A27	User is not able to access VCs on an exchange that is a 'going concern' (i.e. has the resources to operate)
A28	User is not able to access VCs on an exchange that has gone out of business (i.e. does no longer have resources to operate)
A41	User suffers loss as a result of VC prices being manipulated
A42	User investing in regulated financial instruments (e.g. derivatives, SPS, CIS) using unregulated VCs suffers unexpected loss
A43	User is misled by unreliable exchange rate data
A44	User suffers loss when investing in fraudulent VC investment schemes
A45	User is exposed to significant price volatility within very short time frames
A46	User cannot execute the VC exchange at the expected price
A47	User is exploited by a VC Ponzi scheme
B11	Exchange is operationally unable to fulfil payment obligations denominated in VCs or FCs
B12	Exchange is not in control of its operation
B13	E-wallet provider faces loss should their refund policies be abused to hedge currency transactions
B21	After accepting VC for payment, merchant is not reimbursed
B22	Unlike a FC, the merchant cannot be certain that they can spend the VCs received
B23	The merchant cannot be certain of the FC purchasing power of the VCs they have received
B24	Merchant faces compensation claims from customers if transactions have been wrongly debited
B31	Wallet provider loses e-wallets provided for individuals
B32	Scheme governance authority fails to meet payment and other obligations
B33	Scheme governance authority is subject to unexpected civil/criminal liability that brings the VC scheme to a halt
B34	E-wallet provider faces compensation claims from customers if functionality of wallet is compromised or fails to provide expected functionality

Atti precedenti alla V° Direttiva AML



- Luglio 2016 - COM (2016) 450 - Commissione europea: proposta di direttiva del Parlamento europeo e della direttiva di modifica del Consiglio (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo
- Luglio 2016 - Impact Assessment
- Giugno 2017 - Supranational Risk Assessment (SRA). Con tale documento, la Commissione raccomanda agli Stati membri di estendere già le categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 4 dell'AMLD4 per abbracciare almeno piattaforme di scambio VC e fornitori di portafogli



Estensione della platea dei soggetti obbligati



IV DIRETTIVA

A chi si applica

- Intermediari bancari e finanziari;
- Altri operatori finanziari;
- Professionisti;
- Altri operatori non finanziari;
- Prestatori di servizi di gioco;

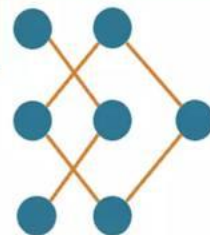
V DIRETTIVA

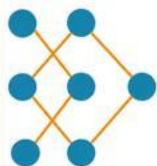
Amplia la platea degli obbligati includendovi:

- **prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali** (che il D.Lgs. n.90/2017, per quanto riguarda **il nostro ordinamento**, già includeva tra i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. n. 231-2007);
- **prestatori di servizi di portafoglio digitale** (i c.d. Wallet).
- **agenti immobiliari** anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in ordine alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000€;
- **commercianti di opere d'arte**, laddove il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000€
- **qualunque altra persona** (oltre i professionisti e altri soggetti già individuati come obbligati) **che presti, in via principale, assistenza o consulenza fiscale**;

6

Contesto italiano





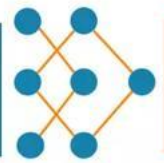
Glossario- Fonti italiane

Decreto AML: è il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 *«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».*

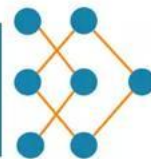
Decreto di Riforma: è il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di *«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006».*

2° Decreto di Riforma: è il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, recante *«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE».*

L'Italia si è mossa in anticipo



Il legislatore italiano, con il Decreto di Riforma, adottato in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha anticipato le linee di sviluppo del diritto europeo che, nel prevedere degli emendamenti al testo della IV Direttiva, hanno consolidato, nel dicembre del 2016, un testo di proposta di una nuova direttiva (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), nel quale sono confluite la **definizione di moneta virtuale**, e l'**inclusione, tra i soggetti obbligati**, dei “***providers of Exchange services between virtual currencies and fiat currencies***” e dei fornitori di servizi di portafoglio digitale – i cc.dd. “***wallet provider***” – che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali.



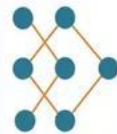
SIMPLE CONCEPTS

Con il Decreto di Riforma, entrato in vigore il **4 luglio 2017**, il legislatore ha anticipato, **relativamente all'utilizzo di Valuta Virtuale**, parte dei contenuti della V° Direttiva AML (poi entrata in vigore a maggio del 2018 e attuata ora con il 2° Decreto di Riforma)

Tra le novità più rilevanti, il Decreto di Riforma ha introdotto essenzialmente tre aspetti:

- la definizione di Valute Virtuali;
- La definizione della categoria dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di Valuta Virtuale;
- l'applicazione della disciplina dei "cambiavalute" a questi ultimi.

Definizione legale di valuta virtuale

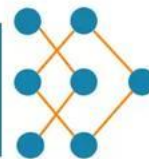


La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (art. 1, comma 2, lettera qq., Decreto AML).

(La definizione di valuta virtuale è stata introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta con il D.lgs. n. 90/20017 che ha modificato la disciplina antiriciclaggio, di cui al D.lgs. n. 231/2007 per effetto della 4° Direttiva AML (Direttiva (UE) 2015/849). Con il D.lgs. 125/20019 del 4.10.20019, pubblicato in G.U. 26.10.2019, la precedente definizione è stata ritoccata e integrata così come riportato, a seguito del 2° Decreto di Riforma).



Definizione di Prestatore di Servizi di Utilizzazione di Valute Virtuali



Il Prestatore di Servizi di Utilizzo di Valuta Virtuale è ora definito normativamente come: ***“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime*** (art. 1, comma 2, lettera ff., Decreto AML).



Wallet Provider

Con l'attuazione delle V° Direttiva, attraverso il 2° Decreto di Riforma, sono stati inseriti tra i soggetti obbligati all'osservanza del Decreto AML, anche i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale.

Questi sono ora definiti come: ***ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali*** (art. 1, comma 2, lettera ff-bis Decreto AML)



Quando sono obbligatori gli adempimenti AML

~~Se c'è
conversione~~



Il Prestatore di Servizi di Utilizzo di Valuta Virtuale - ~~«limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso»~~ (nuovo art. 3, comma 5, lett. i), Decreto AML) – rientra tra i soggetti obbligati all'osservanza di obblighi specifici in tema di antiriciclaggio.

Per effetto del 2° Decreto di Riforma, il predetto inciso è stato soppresso e sono stati inclusi, tra i soggetti obbligati anche i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale.

Adempimenti AML



Art. 35 Decreto AML

Segnalazione

Segnalare a UIF le operazioni in caso di sospetto o di sussistenza di motivi ragionevoli per sospettare il compimento di operazioni di riciclaggio

Art. 16 Decreto AML

Mitigare il rischio

Adottare presidi e attuare controlli e procedure interne necessari a mitigare e gestire i rischi

Art. 15 Decreto AML

Analisi e autovalutazione del rischio

Elaborare un documento di valutazione sulla base dell'analisi nazionale e dei fattori associati alla clientela, all'area geografica, ai canali distributivi e servizi offerti

Art. 16, 3 Decreto AML

Formazione

Garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni e il riconoscimento di operazioni sospette

Art. 42 Decreto AML

Astensione

Non instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni o prestazioni professionali, ponendo fine al rapporto continuativo in caso di impossibilità di esecuzione dell'adeguata verifica

Art. 17 Decreto AML

Adeguate verifica della clientela

Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, svolgere un controllo costante

Art. 31 Decreto AML

Conservazione

Conservare le informazioni, indicando (i) la data del rapporto; (ii) i dati identificativi del cliente, e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto; (iii) la data, l'importo e la causale dell'operazione; (iv) i mezzi di pagamento, etc.

Art. 46 Decreto AML

Comunicazioni oggettive

Comunicare a UIF a cadenze regolari operazioni a rischio riciclaggio

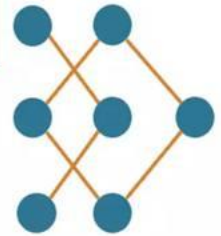
Estensione del modello finanziario?



L'assimilazione dei Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e di Servizi di Portafogli Digitale all'attività dei cambiavalute fa presagire l'applicazione del modello finanziario per l'osservanza degli obblighi AML da parte di tali soggetti. Ma, come indicato nel Decreto AML, i c.d. cambiavalute virtuali rientrano nella categoria degli **operatori non finanziari**, e non sono sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia. Allo stato, però, né OAM o MEF hanno ancora assunto disposizioni regolamentari per l'applicazione specifica degli obblighi AML. E, in tale vuoto normativo, occorre tener presente: 1) che il modello della Banca d'Italia è comunque **espansivo** trovando applicazione anche per categorie di soggetti, come i mediatori creditizi o gli agenti in attività finanziaria, non direttamente sottoposti alla sua attività di controllo; 2) i cambiavalute – come mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria – rientrano tra i soggetti comunque operanti nel settore finanziario (l'art. 10, comma 7 del D.lgs. n. 141/2010).

7

Mi.Ca—Regulation on Markets in Crypto Assets

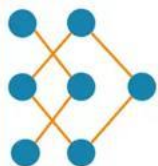




Anticipazione sul Regolamento Mi.Ca.

Il 24 settembre 2020, la Commissione europea (CE) ha adottato un nuovo pacchetto di **finanza digitale** che si ripropone di trasformare l'economia europea nei prossimi decenni. Tale pacchetto - volto a migliorare la competitività del settore **Fintech** del continente mitigando il rischio e garantendo la stabilità finanziaria - include anche una proposta legislativa sulle criptovalute e cryptoasset, denominata [Markets in Crypto-assets \(MiCA\)](#) ed ideata per sviluppare la tecnologia Blockchain e la regolamentazione degli asset virtuali nell'Unione europea (UE).

Il Mi.Ca si concentra fortemente sulla regolamentazione dei crypto-asset che attualmente si trovano al di fuori del diritto europeo (i c.d. *unregulated tokens*) come le **stablecoin**, le **criptovalute** e i **fornitori di servizi di criptovaluta** -, indicati come **CASP** (un termine usato anche nei quadri normativi di altri paesi, come il Giappone e il Sud Africa, mentre, con riferimento al GAFI/FATF, i fornitori di servizi di criptovaluta vengono definiti come **VASP**, o **Virtual Asset Service Providers**).



Anticipazione sul Regolamento Mi.Ca. (2)

La proposta del regolamento Mi.Ca mira ad *“armonizzare il quadro europeo per l'emissione e il commercio di vari tipi di token crittografici come parte della strategia di finanza digitale europea”*, e si pone come quadro normativo completo atto a regolamentare le criptovalute e i loro fornitori di servizi nell'UE e a delineare un **unico regime di licenza in tutti gli stati membri presumibilmente entro il 2024.**

Il Mi.Ca propone un quadro giuridico per attività, mercati e fornitori di servizi che attualmente non sono regolamentati a livello dell'UE e **consentirà la fornitura dei servizi di criptovaluta attraverso una licenza valida in tutto il territorio dell'UE.** In quanto regolamento, il MiCa sarà applicabile in tutta l'Unione Europea (UE) e, direttamente, a tutti gli Stati membri senza attuazione nel diritto nazionale.

A PRESTO!

Giulia Arangüena

Fintech and Blockchain Lawyer, Managing Partner ADLP Studio Legale, Comitato Scientifico – Blockchain Roundtable di San Marino Innovation S.p.A., Responsabile Funzione Anti-riciclaggio e Compliance di Mistral Pay Ltd – succursale italiana, Super Connector 4 Italy di Legal_Block, Teacher in E-finance module in Internet and Ecosystem dell' Università di Pisa, Scholarship in Blockchain and Local financial instrument di Università di Torino, Lecturer in Diritto dell'Informatica Giuridica di Università di Pisa e in Diritto Bancario di Università Roma 3.